

La rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2022

Deduzione in 50 anni per marchi e avviamenti riallineati: gli effetti sulle imprese

di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto la temuta revisione dell'ammortamento fiscale di marchi rivalutati e di marchi e avviamenti riallineati nel bilancio 2020 ai sensi dell'[articolo 110](#), Decreto Agosto. Si tratta di una "stretta" molto significativa perché il periodo di ammortamento, salvo il versamento di un'imposta sostitutiva integrativa, passa da 18 a 50 anni.

L'abnorme allungamento dell'ammortamento fiscale comporta anche importanti conseguenze sui bilanci delle imprese, oggetto di approfondimento da parte dell'Oic nella bozza per la consultazione del documento interpretativo n. 10.

Premessa: la disciplina dei riallineamenti di marchi e avviamenti prevista dal Decreto Agosto

L'articolo 110, D.L. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto")¹, così come le leggi di rivalutazione che l'hanno preceduto, ha previsto, accanto alla rivalutazione dei beni di impresa, anche il riconoscimento fiscale (c.d. "riallineamento") dei disallineamenti già esistenti in bilancio a causa dei maggiori valori contabili dei beni rispetto a quelli fiscali, mediante pagamento della medesima imposta sostitutiva del 3%².

In particolare, la disciplina del riallineamento è stata dettata mediante il rinvio del comma 7 dell'articolo 110, D.L. 104/2020 all'[articolo 14](#), L. 342/2000, il quale dispone che il riallineamento opera ai fini Irpef, Ires e Irap.

I soggetti las/lfrs non possono effettuare la rivalutazione, perché non compatibile con detti principi, ma possono effettuare il riallineamento, la cui specifica disciplina è contenuta nel comma 8 dell'articolo 110, D.L. 104/2020 in quanto la stessa, per ragioni "anagrafiche", non poteva essere disciplinata dall'articolo 14, L. 342/2000, che è stata emanata prima dell'introduzione in Italia dei Principi contabili internazionali (a opera del D.Lgs. 38/2005).

¹ Convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020.

² Per un approfondimento sulla disciplina della rivalutazione e del riallineamento sia consentito il rinvio a F. Giommoni, "La rivalutazione dei beni di impresa", Euroconference, II edizione, giugno 2021.

Il riallineamento, nella versione originaria, era precluso per l'avviamento e per i meri costi pluriennali, ovvero per tutte le immobilizzazioni immateriali che non sono rappresentate da beni giuridicamente tutelati, mentre era consentito per i marchi di impresa, in quanto beni giuridicamente tutelati.

Con le modifiche all'[articolo 110](#), D.L. 104/2020 apportate da un emendamento della Legge di Bilancio 2021 il riallineamento è stato esteso anche all'avviamento e agli altri costi pluriennali.

Infatti, l'articolo 1, [comma 83](#), L. 178/2020 ha introdotto il nuovo comma 8-bis nel citato articolo 110, D.L. 104/2020, stabilendo che le disposizioni dell'[articolo 14](#), L. 342/2000, si applicano anche all'avviamento e alle "altre attività immateriali" risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Rimane, invece, confermato che l'avviamento non può essere oggetto di rivalutazione in bilancio.

In conclusione, i soggetti Oic possono effettuare la rivalutazione dei marchi e il riallineamento di marchi e avviamento, mentre i soggetti las/lfrs possono effettuare unicamente il riallineamento di marchi e avviamento.

Le "criticità" erariali dei riallineamenti relativi a marchi e avviamento

La possibilità offerta dalla Legge di Bilancio 2021 di riallineare gli avviamenti ha consentito a una vasta platea di aziende di poter utilizzare tale beneficio fiscale, tenuto conto del considerevole numero degli avviamenti iscritti nei bilanci delle imprese italiane i quali, se derivanti da operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni, non sono fiscalmente riconosciuti e dunque sono interessati da un disallineamento tra valore contabile e fiscale.

La possibilità di riallineare gli avviamenti è infatti subito apparsa molto vantaggiosa per le piccole, medie e grandi imprese italiane dato che si effettua con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, nettamente inferiore rispetto a quella prevista dagli affrancamenti delle differenze che emergono a seguito di operazioni straordinarie di cui all'[articolo 176](#), comma 2-ter, Tuir (e [articolo 15](#), comma 10, D.L. 185/2008).

Tale applicazione generalizzata della disciplina di riallineamento ex articolo 110, D.L. 104/2020, soprattutto da parte delle grandi aziende quotate in borsa caratterizzate da rilevanti avviamenti iscritti in bilancio³, ha fatto suonare più di un campanello d'allarme a livello governativo, per le pesanti ripercussioni che avrebbe potuto creare nel bilancio dello Stato, dato che, a fronte di un beneficio iniziale rappresentato dall'imposta sostitutiva del 3% (peraltro versata in 3 anni), si ha una ben più

³ La stampa specializzata riferiva che la sola Telecom avrebbe usufruito, grazie ai riallineamenti, di un beneficio fiscale di 6,6 miliardi di euro, nell'arco di 18 anni, che si tramutava in una corrispondente riduzione del gettito fiscale derivante da detta azienda. Cfr. A. Olivieri, "Attivisti in azione? Il balzo di Tim ha altre spiegazioni", in Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2021.

significativa riduzione del gettito Ires e Irap nei prossimi anni, rappresentata dalla possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi all'importo riallineato ad aliquota piena (rispettivamente, in via ordinaria, 24% e 3,9%)⁴.

Altro pesante effetto negativo sul gettito fiscale emergeva con riferimento alla possibilità di rivalutare i beni immateriali giuridicamente tutelati ma non iscritti in bilancio (perché i relativi costi non sono stati mai capitalizzati, ma spesi a Conto economico, o perché sono stati capitalizzati ma ormai risultano completamente ammortizzati), confermata dalla risposta a interpello n. 904-2406/2020 resa dalla DRE della Lombardia e diffusa dalla stampa specializzata⁵.

Anche in tal caso, infatti, la disciplina in esame è suscettibile di una applicazione generalizzata in quanto molte imprese italiane hanno intangibili oggetto di tutela giuridica non iscritti in bilancio (soprattutto marchi di impresa), i cui valori, ai fini della rivalutazione con aliquota del 3%, possono essere fatti emergere mediante una specifica perizia di stima.

A fronte di dette criticità è stata avvertita la necessità di porre un correttivo alla disciplina in esame al fine di evitare ripercussioni negative sui conti pubblici.

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022

L'annunciata "stretta" sulla disciplina di rivalutazioni di marchi e riallineamenti di marchi e avviamenti è stata introdotta dal [comma 622](#), articolo 1, Legge di Bilancio 2022⁶, il quale ha apportato una modifica all'[articolo 110](#), Decreto Agosto, inserendo il nuovo comma 8-ter che prevede l'estensione ad almeno 50 anni del periodo in cui è possibile dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del medesimo articolo 110, D.L. 104/2020.

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente ([articolo 3](#), L. 212/2000), le modifiche hanno effetto retroattivo, ovvero a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono stati eseguiti (che coincide con l'esercizio a partire dal quale i maggiori valori iniziano a essere deducibili).

Pertanto, una società con esercizio coincidente con l'anno solare che ha rivalutato/riallineato marchi e/o riallineato l'avviamento nel bilancio 2020 subirà la deduzione in cinquantesimi già dal bilancio 2021.

⁴ Si è stimato che le divergenze tra valore fiscale e valore contabile ammonterebbero a diversi miliardi di euro e si sarebbe, di conseguenza, determinata una perdita di gettito ben lontana dai 14 milioni di euro stimati inizialmente per chiudere l'esame della Legge di Bilancio 2021. Cfr. M. Nobili, "Avviamento, know how e marchi: sconti fiscali verso un correttivo", in *Il Sole 24 Ore* del 12 marzo 2021.

⁵ Soluzione ribadita poi dalla risposta a interpello n. 956-343/2021 dell'8 aprile 2021, resa dalla direzione generale grandi contribuenti e non oggetto di pubblicazione (ma diffusa dalla stampa specializzata).

⁶ L. 234/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

Le modifiche si rendono applicabili alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'[articolo 103](#), Tuir sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo, per cui si tratta dei marchi d'impresa (articolo 103, comma 1, ultimo periodo, Tuir) e dell'avviamento (articolo 103, comma 3, Tuir), mentre rimangono esclusi dalla "stretta", le altre immobilizzazioni immateriali che hanno diversi periodi di ammortamento fiscale, quali i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, i brevetti, il *know-how*, il *software*, i diritti di concessione, etc..

Poiché il [comma 622](#) della Legge di Bilancio 2022 richiama unicamente i commi 4, 8 e 8-*bis* dell'[articolo 110](#), D.L. 104/2020, i quali disciplinano, rispettivamente, la rivalutazione dei soggetti Oic, il riallineamento dei soggetti Ias e il riallineamento dell'avviamento (per entrambi i soggetti), mentre non richiama il comma 7, che regola il riallineamento dei marchi per i soggetti Oic, si era posto in dubbio che le nuove regole riguardassero anche i marchi rivalutati dai soggetti Oic.

Sul punto è intervenuta la [circolare n. 6/E/2022](#) la quale ha chiarito che, nonostante il mancato richiamo puntuale da parte del nuovo comma 8-*ter* alle previsioni contenute nel precedente comma 7, per esigenze di coerenza logico-sistematica, le nuove previsioni si rendono applicabili anche ai maggiori valori delle attività immateriali le cui quote di ammortamento *ex* [articolo 103](#), Tuir sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, detenute sia dai soggetti che adottano i Principi contabili Ias/Ifrs sia dai soggetti Oic *adopter*. Per cui è confermato che la deduzione in 50 anni si applica anche ai marchi oggetto di rivalutazione in bilancio.

A fronte della significativa penalizzazione introdotta, con effetti retroattivi, il Legislatore ha comunque previsto 2 opzioni di "uscita".

In primo luogo è stato inserito anche il nuovo comma 8-*quater* nell'[articolo 110](#), D.L. 104/2020, il quale consente la facoltà di mantenere la deduzione fiscale del citato maggior valore in 18 anni, ma purché sia versata un'imposta sostitutiva integrativa, che è determinata ai sensi dall'[articolo 176](#), comma 2-*ter*, Tuir. Inoltre, il [comma 624](#), Legge di Bilancio 2022 consente ai soggetti che hanno effettuato rivalutazioni di marchi e riallineamenti di marchi e avviamenti, di revocare, anche parzialmente, la relativa opzione, con conseguente titolo per il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva già versata.

In sostanza, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 consentono le 3 seguenti scelte alternative da parte delle imprese:

1. conferma dell'opzione per la rivalutazione/riallineamento fiscale, ma deduzione del relativo ammortamento in 50 anni;
2. mantenimento dell'ammortamento fiscale in 18 anni, previo versamento dell'imposta sostitutiva integrativa;

3. revoca dell'opzione per rivalutazione/riallineamento fiscale e rimborso/compensazione dell'imposta sostitutiva versata.

Di seguito saranno approfonditi gli aspetti fiscali e contabili di ciascuna scelta, tenuto conto dei recenti chiarimenti forniti dall'Oic con la bozza in consultazione del documento interpretativo n. 10 ("L. 234/2021 - *Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento*").

Ammortamento fiscale in 50 anni

Come detto, le nuove disposizioni prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il valore rivalutato dei marchi o quello riallineato di marchi e avviamenti è deducibile, in ogni esercizio, nei limiti di 1/50 anziché di 1/18.

Da precisare, al riguardo, che solo il "*maggior valore*" dell'immobilizzazione immateriale interessata dalla rivalutazione/riallineamento subisce la deduzione in cinquantesimi, per cui l'eventuale valore fiscale precedente rimane deducibile in diciottesimi. Tale impostazione implica che, se è presente un valore fiscalmente riconosciuto dell'immobilizzazione immateriale ancora da ammortizzare, emerge ai fini fiscali un "*nuovo*" costo da ripartire in cinquantesimi, a cominciare dall'esercizio in cui si producono gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento.

In altre parole, con queste nuove regole si viene generalmente a creare un "*doppio binario*" tra l'ammortamento civilistico di marchi e avviamento e quello fiscale, anche nei casi in cui tale doppio binario non era presente.

L'ammortamento civilistico prosegue, infatti, sulla base del precedente periodo di ammortamento⁷, mentre l'ammortamento fiscale si sdoppia, ovvero prosegue in diciottesimi per quanto riguarda il valore *ante* operazione e ricomincia "*ex novo*" in cinquantesimi per quanto riguarda il valore di nuova iscrizione o riallineato.

Ciò comporta una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi pari alla maggior quota di ammortamento contabile rispetto a quella fiscale, fino al completamento dell'ammortamento in bilancio, per poi iniziare il "*riassorbimento*" della differenza mediante variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi e Irap, pari al maggior ammortamento fiscale *extra* contabile (riassorbimento che termina nel 2070).

Il modello Redditi 2022 per il 2021 prevede il nuovo codice 69 del rigo RF31, con il quale indicare la specifica variazione in aumento della quota di ammortamento eccedente l'importo di bilancio.

⁷ Salvo, per i marchi, la possibilità di rivederne la vita utile, ma, al massimo, per ulteriori 20 anni, come previsto dal documento interpretativo Oic 7, § 16.

A livello contabile occorre considerare che, come chiarito dalla bozza del documento interpretativo Oic n. 10, l'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale, proprio perché crea un disallineamento fra ammortamento fiscale e ammortamento contabile, determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente, che generano imposte anticipate.

Detto documento precisa che le predette imposte anticipate devono essere rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza così come disciplinato nel § 41 dell'Oic 25.

Tale iscrizione pone non poche problematiche perché risulta difficile poter sostenere il prevedibile integrale recupero delle imposte anticipate, atteso il lungo orizzonte temporale dell'ammortamento fiscale (che terminerà nell'anno 2070).

Facoltà di mantenere l'ammortamento fiscale in 18 anni

Come accennato in precedenza, è comunque possibile mantenere la deduzione fiscale dei maggiori valori rivalutati/riallineati di marchi e avviamento in 18 anni, ma in tal caso deve essere versata l'imposta sostitutiva prevista per l'affrancamento "ordinario"⁸ di cui dall'[articolo 176](#), comma 2-ter, Tuir (ovvero con aliquote del 12%, 14% e 16% a seconda degli scaglioni). Tale maggior imposta sostitutiva è versata al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già corrisposta.

La maggiore imposta sostitutiva da versare è dunque pari al 12% per importi sino a 5 milioni di euro (differenza 9%), al 14% per il maggior valore sino a 10 milioni di euro (differenza 11%) e al 16% sui valori eccedenti i 10 milioni di euro (differenza 13%).

La facoltà di mantenere l'ammortamento in diciottesimi anziché in cinquantesimi, di fatto applicando la disciplina dell'articolo 176, comma 2-ter, Tuir, presenta scarso *appeal* tenuto conto del modesto beneficio in valore assoluto tra il costo dell'imposta sostitutiva complessiva e il futuro risparmio in termini di deduzione delle maggiori quote⁹.

La differenza di imposta sostitutiva va versata in 2 rate di pari importo, in corrispondenza del saldo delle imposte dovute, rispettivamente, per il primo e il secondo periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione o il riallineamento sono stati eseguiti.

Ne consegue, che i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare devono versare dette rate in concomitanza con il saldo delle imposte dovute, rispettivamente, per l'anno 2021 e 2022.

⁸ Invece, non è stata prevista la possibilità di fare riferimento al c.d. affrancamento "derogatorio" di cui all'articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008, che prevede un'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%, ma con deduzione in 5 anni, proprio con riferimento ad avviamento, marchi e altre attività immateriali.

⁹ Per un confronto, in termini di valutazione di convenienza, tra il riallineamento e gli affrancamenti previsti per le operazioni straordinarie si veda F. Giommoni, *op. cit.*, pag. 223 e ss..

La scelta di optare per il mantenimento dell'ammortamento in diciottesimi va evidenziata, a livello di dichiarazione modello Redditi 2022 per il 2021, nel rigo RQ100 della sezione XXIV, ove devono essere indicati: l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali interessate dalla norma (colonna 1), l'imposta "lorda" dovuta ai sensi dell'[articolo 176](#) comma 2-ter, Tuir (colonna 2), l'imposta da detrarre già corrisposta a seguito della rivalutazione o del riallineamento (colonna 3), il saldo netto dovuto dell'imposta integrativa (colonna 4).

La prima rata di tale imposta integrativa, il cui importo va indicato in colonna 5 del rigo RQ100, è versata utilizzando un apposito codice tributo di prossima approvazione.

Le problematiche contabili conseguenti a detta opzione attengono principalmente alla contabilizzazione del debito relativo all'imposta "integrativa" da versare.

Al riguardo, la bozza del documento interpretativo Oic n. 10 prevede che il predetto debito per imposta sostitutiva integrativa sia iscritto in bilancio con contropartita il patrimonio netto.

Nel caso di rivalutazione dei marchi non si specifica che tale contabilizzazione debba interessare la riserva di rivalutazione in quanto questa potrebbe essere già stata utilizzata, ad esempio, per copertura perdite, ma se esiste ancora pare corretto utilizzarla in contropartita al debito da classificare, quest'ultimo, nella voce D12 del passivo.

Invece, nel solo caso di riallineamento dell'avviamento l'ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa deve essere rilevato a incremento della voce "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento" prevista dal § 80 dell'Oic 25 (che accoglie già l'imposta del 3%), con ripartizione a Conto economico di tale importo lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. Ciò in quanto nel caso dell'avviamento l'imposta sostitutiva rappresenta un'anticipazione di futuri oneri fiscali che altrimenti la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, qualora non avesse effettuato il riallineamento.

Facoltà di revocare la rivalutazione e l'affrancamento fiscale

Ulteriore facoltà, prevista dal [comma 624](#) della Legge di Bilancio 2022, è quella di revocare, totalmente o parzialmente, la rivalutazione dei marchi o il riallineamento di marchi e avviamenti effettuati ai sensi dell'[articolo 110](#), Decreto Agosto, con diritto al recupero dell'imposta sostitutiva nel frattempo pagata, mediante rimborso o compensazione (in base ai termini che saranno previsti da un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate).

In questo caso i problemi sono principalmente contabili in quanto, in primo luogo, nell'ipotesi di riallineamenti di marchi, riemergendo le originarie differenze tra valore contabile e fiscale del cespite,

devono essere nuovamente iscritte nel bilancio 2021 le imposte differite che sono state eliminate nel bilancio 2020, proprio in conseguenza dei riallineamenti.

Invece, ciò non si verifica per il caso del riallineamento dell'avviamento, per il quale gli Oic non consentono, in linea con gli Ias/Ifrs, l'iscrizione della fiscalità differita.

In merito al trattamento contabile di tale opzione, la bozza del documento interpretativo Oic n. 10 prescrive che le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi della facoltà di revoca del riallineamento fiscale devono iscrivere:

- a) un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita il patrimonio netto;
- b) un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita al patrimonio netto.

In entrambi i casi la scelta dell'Oic sembra dunque quella di utilizzare in contropartita una riserva di patrimonio netto, anziché il Conto economico, nonostante la contabilizzazione dello storno della fiscalità differita nel bilancio 2020 sia avvenuta (generalmente) con imputazione a Conto economico.

Nelle *"Motivazioni alla base delle decisioni assunte"* del citato documento interpretativo, l'Oic precisa che si è scelta la rilevazione a patrimonio netto in quanto appare maggiormente in linea con la norma che è volta a integrare o annullare gli effetti fiscali relativi alla legge di rivalutazione (D.L. 104/2020), la quale ha interessato il bilancio dell'anno precedente.

Una volta iscritto in contropartita della riduzione di una posta del patrimonio netto, il fondo imposte differite corrispondente all'ammortamento del bene immateriale è successivamente rilevato a Conto economico lungo la durata del piano di ammortamento.

Il documento interpretativo n. 10 precisa ulteriormente che nel caso di revoca dell'affrancamento fiscale dell'avviamento, le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi di tale facoltà, non iscrivono le differite passive e rilevano il credito tributario, a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce *"Attività per imposta sostitutiva da riallineamento"*.

Ciò coerentemente con quanto evidenziato in precedenza circa l'impossibilità di iscrivere imposte differite sulle differenze tra valore contabile e valore fiscale dell'avviamento.

Infine, l'Oic afferma che nel caso in cui la società abbia deciso di revocare l'affrancamento della riserva in sospensione di imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato, deve rilevare un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in

contropartita al patrimonio netto e deve valutare l'iscrizione di imposte differite ai sensi dei § 64 e 65 dell'Oic 25.

Benché la questione non sia del tutto chiara, poiché il [comma 624](#), Legge di Bilancio 2022 si riferisce alla restituzione “*delle imposte sostitutive*”, utilizzando dunque il plurale, deve ritenersi che chi ha affrancato anche il saldo attivo versando l'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, in caso di revoca possa recuperare anche questa.

La [circolare n. 6/E/2022](#) ha precisato che la locuzione “*anche parzialmente*” contenuta nel comma 624 deve riferirsi alla facoltà di revocare la rivalutazione/riallineamento avendo riguardo anche solo ad alcuni dei beni materiali e immateriali oggetto della precedente scelta operata dai contribuenti di aderire alla disciplina agevolativa in esame.

Non è quindi possibile revocare una parte del riallineamento effettuato con riferimento a uno specifico bene in quanto ciò sarebbe in contrasto, precisa l'Agenzia delle entrate, con il divieto di riallineamento parziale delle differenze di valore¹⁰.

Anche l'opzione della revoca non presenta particolari profili di convenienza in quanto a fronte del rimborso della (modesta) imposta del 3%, chi ha riallineato i marchi dovrà re-iscrivere il fondo imposte differite sulla base delle aliquote ordinarie, con riduzione del patrimonio netto e dunque penalizzando il bilancio 2021, già inciso dalle perdite derivanti dalla pandemia di Coronavirus.

Inoltre, le quote di ammortamento iscritte nel Conto economico dal 2021 in avanti torneranno a essere indeducibili.

Stesso discorso vale per chi ha rivalutato i marchi di impresa, il quale dovrà mantenere il maggior valore contabile che però non sarà più fiscalmente riconosciuto, per cui anche in tal caso occorrerà iscrivere il fondo imposte differite a riduzione del patrimonio netto.

L'alternativa è quella di revocare anche contabilmente la rivalutazione del marchio (ritornando al costo storico), possibilità non trattata dall'Oic in quanto non espressamente prevista dalla Legge di Bilancio 2022, ma che dovrebbe essere introdotta in sede di conversione in legge del D.L. 4/2022 (mediante inserimento del nuovo comma 624-*bis* della Legge di Bilancio 2022), come riferito dalla stampa specializzata¹¹.

In definitiva, forse la scelta più conveniente è quella di confermare la rivalutazione/riallineamento al 3% e “*subire*” la “*stretta*” dell'ammortamento in 50 anni, perché comunque vi è sempre una discreta differenza tra l'aliquota ordinaria sulla base della quale saranno dedotti gli ammortamenti, ancorché lungo un periodo di 50 anni, rispetto all'aliquota dell'imposta sostitutiva versata¹².

¹⁰ Cfr. circolari [n. 18/E/2006](#) e [n. 57/E/2001](#), punto 2.1.

¹¹ Cfr. F. Roscini Vitali, “*Marchi e avviamenti rivalutati, possibile la revoca in bilancio*”, in Il Sole 24 Ore del 16 marzo 2022, pag. 37 e A. Vasapoli, “*Marchi rivalutati, storno contabile per chi revoca gli effetti fiscali*”, in Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2022, pag. 22.

¹² Cfr. L. Gaiani, “*L'ammortamento resta l'opzione migliore anche se a 50 anni*”, in Il Sole 24 Ore del 26 Gennaio 2022, pag. 31.

La disciplina delle operazioni realizzative

L'ultima parte del nuovo comma 8-ter, [articolo 110](#), D.L. 104/2020 prevede, con finalità evidentemente antielusive, che in caso di vendita del bene interessato dalla nuova disciplina (o di oltre operazioni "realizzative" quali l'assegnazione ai soci, la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa il consumo personale o familiare dell'imprenditore)¹³, nonché in caso di eliminazione del cespite dal complesso produttivo, la deduzione in cinquantesimi dei maggiori valori fiscali è "traslata" sulle eventuali minusvalenze realizzate e, per la differenza residua, sul soggetto avente causa dell'operazione.

Pertanto, il regime di deduzione cinquantennale delle componenti negative non può essere evitato mediante la semplice cessione dell'immobilizzazione immateriale rivalutata o riallineata.

L'eventuale minusvalenza che viene realizzata in sede di vendita non è, infatti, immediatamente deducibile, ma la quota parte di essa riferibile al valore rivalutato/riallineato continua a essere dedotta in via *extra* contabile per cinquantesimi¹⁴.

Anche tale disposizione interessa soltanto il maggior valore rivalutato/riallineato per cui il cedente dovrà scorporre la minusvalenza in 2 quote:

1. la prima relativa al costo residuo fiscale originario (se diverso da zero), che sarà dedotta nei modi ordinari;
2. la seconda riferita al valore residuo ammortizzabile rivalutato/riallineato, che è dedotta in cinquantesimi.

Il vincolo della deduzione in 50 anni si trasferisce inoltre sull'acquirente in quanto la norma stabilisce che la quota di costo di acquisto del bene riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore rivalutato/riallineato, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta (in cinquantesimi) dal cedente, è ammessa in deduzione in quote costanti nel medesimo periodo di 50 anni, da calcolarsi considerando gli esercizi già oggetto di ammortamenti in capo al cedente.

Da valutare, quindi, in termini di convenienza, il fatto che il pagamento dell'imposta sostitutiva integrativa comporta il venir meno anche di tale stringente regime delle minusvalenze da realizzo e della prosecuzione dell'ammortamento in cinquantesimi in capo all'acquirente.

¹³ In realtà, la norma dovrebbe applicarsi solo alle cessioni a titolo oneroso, poiché le minusvalenze su assegnazioni e autoconsumo sono interamente indeducibili (articolo 101, comma 1, Tuir). Inoltre, detta disposizione, di fatto, troverà applicazione solo per gli atti realizzativi effettuati a partire dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione/riallineamento, ovvero dal 1° gennaio 2024 per i contribuenti "solari". Ciò in quanto prima di tale data gli effetti fiscali di rivalutazione/riallineamento vengono meno in caso di realizzo del bene (articolo 110, comma 5, D.L. 104/2020).

¹⁴ A livello di dichiarazione dei redditi la quota costante di tale minusvalenza è imputata nel RF 55, con il codice "89".